

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 294

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGELINO PAOLO, ANDÒ, CASTAGNO, ALBERTINI, MARIANI, PASSONI,  
PIERACCINI, AICARDI, AVOLIO, CACCIATORE, CATTANI, PRINCIPE,  
VALORI, ALBARELLO, BERTOLDI**

*Presentata il 26 settembre 1958*

### Abolizione dell'imposta di consumo sul vino comune

ONOREVOLI COLLEGHI! — Verso il termine della passata legislatura, e precisamente nella seduta dell'8 ottobre 1957, la Camera ha approvato una mozione che, fra l'altro, impegnava il Governo « a presentare in tempo utile per la discussione in ambo i rami del Parlamento prima della fine della legislatura un disegno di legge per l'abolizione e sostituzione dell'imposta di consumo sui vini ».

Il Ministro delle finanze, a nome del Governo, con la dichiarazione sotto riportata aveva assunto il preciso impegno di uniformarsi alla volontà del Parlamento: « Siccome l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino corrisponde ad un orientamento dell'attuale politica fiscale del Governo, se si riterrà che si debba provvedere rapidamente, noi lo faremo, anche se pensavamo che si dovesse arrivare attraverso una procedura più lenta, ma più efficace ».

Riconosceva lo stesso Ministro che « se dobbiamo fare una affermazione ed approfondire la nostra visione di un sistema democratico e ordinato di imposizione, dobbiamo certamente dire che l'imposizione sul consumo del vino, su questo consumo di larghissima diffusione, è qualcosa di dolorosamente anacronistico, e che noi non riconosciamo

che abbia diritto di cittadinanza stabile nell'ordinato sistema tributario che speriamo di poter realizzare nel nostro paese ».

Gli impegni del Governo e del Ministro delle finanze di fronte alla Camera, assunti all'indomani della grave caduta dei prezzi delle uve, dei mosti e del vino all'inizio della vendemmia del 1957, non sono stati mantenuti. Nessun disegno di legge è stato proposto dal Governo prima della fine della legislatura in adempimento della promessa fatta dal Governo sotto l'ondata di sentimento e di risentimento provocata dai luttuosi fatti di San Donaci.

L'inadempienza è stata favorita dalla tendenza del mercato, che mai nella storia aveva visto un'inversione tanto rapida e di così vaste proporzioni, che aveva portato i prezzi alla produzione da 360 lire l'ettogrado nel Meridione e nelle Isole e da 480 lire nelle piazze centro-settentrionali a 1.100 lire l'ettogrado in media in tutta Italia.

Il Governo deve aver ritenuto che l'aumento dei prezzi abbia fugato ogni preoccupazione in merito alla possibilità di future crisi nel settore della vitivinicoltura.

Senonché, come valenti studiosi della materia hanno ripetutamente scritto, il grave problema della crisi vitivinicola non è

affatto un fenomeno transitorio, destinato a dileguarsi in conseguenza della eccezionalmente scarsa vendemmia del 1957, non soltanto perché bastano una o due vendemmie abbondanti perché il problema possa ripresentarsi con la stessa acutezza, ma anche perché l'attuale alto livello dei prezzi pone il problema del contenimento dei prezzi stessi al consumo, al fine di non dirottare le abitudini dei consumatori del vino con grave pregiudizio per la nostra viticoltura.

È stato rilevato che in periodo di depressione del mercato del vino l'onere della imposta di consumo viene retrocesso sul produttore, il quale realizza un prezzo assolutamente non remunerativo: così come è avvenuto nella vendita del prodotto della vendemmia del 1956 e per buona parte del raccolto del 1957; mentre allorché la produzione è eccessivamente scarsa ed i prezzi salgono vertiginosamente, come è avvenuto nei mesi scorsi, l'onere dell'imposta di consumo viene totalmente trasferita sui prezzi al consumo.

E poiché i maggiori consumatori di vino sono i lavoratori addetti ai lavori più pesanti, le cui possibilità finanziarie sono assai limitate e rigide, non potendo restringere oltre i consumi alimentari, che per loro natura sono estremamente anelastici, sono costretti ad astenersi anche dal più modesto consumo di vino, che per loro non è affatto un consumo voluttuario, perché il vino è stato riconosciuto un energetico efficacissimo, tanto da venire prescritto dai medici ai convalescenti.

L'argomento che è stato sovente avanzato contro l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino è la preoccupazione che lo sgravio non si ripercuota sui prezzi al minuto.

L'esperienza di quanto è avvenuto in Sicilia è istruttiva: allorché l'imposta è stata sospesa dalla Regione, i prezzi al minuto sono caduti per importi maggiori di quelli rappresentati dal tributo, perché è venuta meno la giustificazione al divario che esisteva fra i prezzi alla produzione e quelli al consumo.

Nell'attuale situazione di alti prezzi, un solo intervento appare possibile: l'abolizione dell'imposta che, con la sua elevata incidenza, aumenta da sola il prezzo fino a 25 lire al litro in parecchi grandi centri di consumo.

Se fin dal 1952 l'inchiesta ordinata dal Ministero dell'agricoltura ha dato la dimostrazione che il consumo del vino era al di sopra delle possibilità finanziarie di milioni di famiglie italiane, è da temere che, se i prezzi

dovessero mantenersi sulle quotazioni del passato più recente, gli astemi involontari aumenterebbero di alcuni milioni di unità: il che metterebbe in pericolo la viticoltura alla prima vendemmia abbondante o normale.

Il danno, ancora una volta, ricadrebbe, oltre che sui consumatori, sui viticoltori, il cui reddito è di gran lunga inferiore a quello degli altri agricoltori.

È più che mai urgente la necessità di ridurre i prezzi di vendita al minuto, al fine di aumentare indirettamente la capacità di acquisto dei consumatori attuali e potenziali.

Per giungere alla riduzione dei prezzi occorre ridurre gli oneri di produzione, uno dei quali è indubbiamente la tassazione gravosa alla quale sono sottoposti la produzione e il consumo del vino. Anche se è ormai universalmente riconosciuto che esso costituisce essenzialmente un alimento, e che per le categorie lavoratrici anche intellettuali è uno degli alimenti principali della dieta giornaliera, il vino continua ad essere tassato come un genere voluttuario, di cui si intende limitare al minimo il consumo.

Rileva in proposito il professore Albertario: « Rapportando all'ettaro di coltivazione l'insieme dei balzelli che colpiscono la viticoltura e il suo prodotto, si perviene ad un complessivo peso fiscale di circa 150.000 lire per ettaro; laddove altre colture di assai maggiore redditività sono gravate da oneri sensibilmente inferiori: l'agrumento per 100.000, l'orto industriale per 80.000 e il frutteto per 60.000. La tassazione quindi, diretta e indiretta, viene ad essere pari al terzo, alla metà del prezzo di vendita del prodotto ».

Una tale sperequazione tributaria a danno della viticoltura appare anche più odiosa quando si pensa che lo Stato eroga a titolo di incentivo per altri rami dell'agricoltura delle enormi somme di denaro.

Per la risicoltura, che interessa circa 140.000 ettari di terreno, lo Stato ha sopportato in un passato recente un onere di parecchi miliardi per contributi all'ente ammassatore e per perdite nelle vendite all'estero delle eccedenze a prezzi di 2.000 lire per quintale inferiori a quelli di ammasso. Per la granicoltura sappiamo che lo Stato sopporta un onere di circa 25 miliardi all'anno: tutto in aggiunta all'onere di alcune decine di miliardi all'anno rappresentato dal prezzo politico del riso e del grano, che il popolo italiano paga.

Un tale trattamento discriminatorio appare iniquo e deve essere corretto perché, rileva ancora il professore Albertario, « la

coltivazioni della vite ha in Italia una notoria, rilevante importanza anche sociale; in molte zone, specie di montagna e di collina, e nel Mezzogiorno anche in regioni di pianura, essa costituisce una delle poche, o addirittura l'unica possibilità di valorizzazione, di intensiva valorizzazione, attraverso soprattutto una larga utilizzazione di lavoro umano, non frequentemente con limitate possibilità di altra occupazione, di terreni di scarsa fertilità naturale. L'esercizio della cultura è curato prevalentemente da impresa contadina, per la quale il vino rappresenta, spesso, l'unico prodotto di vendita, l'unica moneta di scambio e il realizzo costituisce in gran parte reddito di lavoro. Son queste, generalmente, le condizioni che caratterizzano la viticoltura tradizionale, la produzione di naturale, autentico maggior pregio, quella che ha, per difficoltà dell'ambiente, che si traducono in maggiori oneri di coltivazione e in minori rendimenti tecnici, costi di produzione particolarmente elevati ».

Donde, nel precipuo intento di salvaguardare l'interesse sociale della viticoltura, la necessità di abolire l'imposta di consumo sul vino, che è la più iniqua anche fra le imposte di consumo.

Infatti, mentre tutti i generi assoggettati alle imposte di consumo vengono tassati in base al loro valore con aliquote varianti fra l'1,50 per cento per i prodotti più poveri e il 15 per cento per i prodotti voluttuari, quali i profumi e le pelliccerie fini, il vino viene colpito con un'imposta fissa per ettolitro — indipendentemente dal valore del prodotto — variante fra le 800 e le 1500 lire che, con le supercontribuzioni, può giungere a 1200 e a 2250, a seconda della popolazione dei comuni impositori, e che può aumentare fino a 2500 nei comuni maggiori con le addizionali, legalmente o illegalmente applicate.

Il che ha rappresentato, nei momenti di più grave depressione del mercato del vino, un'aliquota superiore al 50 per cento del prezzo del vino alla produzione, e che rappresenta ancora oggi l'aliquota più gravosa e superiore a quella applicata al valore dei generi di maggior lusso.

L'iniquità dell'imposta è un forte incentivo alla frode per mezzo delle introduzioni clandestine del vino nei comuni di consumo, e alla produzione di vini con materie diverse dall'uva entro le cinte daziarie per sfuggire più facilmente alla tassazione. Malgrado i fulmini della legge contro i sofisticatori, la sofisticazione continua imperterrita, secondo le recenti informazioni della stampa quotidiana.

L'abolizione dell'imposta di consumo sul vino è indubbiamente una efficace arma di lotta contro la sofisticazione, che costituisce uno dei maggiori pericoli per l'avvenire della nostra viticoltura.

Non ignorano, i proponenti, che l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino pone il problema della riscossione dell'imposta generale sull'entrata, che viene assolta contemporaneamente con l'imposta di consumo, e quello più grave dell'integrazione dei bilanci dei comuni impositori.

La riscossione dell'imposta generale sull'entrata potrebbe venire affidata ai comuni produttori, ai quali potrebbe venire devoluta un'addizionale all'imposta equivalente all'importo di lire una o due per litro, in sostituzione del cessato introito dell'imposta di consumo e del diritto sui generi di larga produzione locale, istituito con l'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, che aggiungeva fra i generi tassabili il vino.

L'addizionale compenserebbe delle spese per il servizio di riscossione dell'imposta generale sull'entrata.

È prevedibile che i comuni vitivinicoli, che dopo quelli montani sono i più poveri, in particolare quelli collinari, provvederebbero con cura all'esazione di un tributo al quale sono cointeressati.

In tali comuni, inoltre, il controllo è facile; tutti gli abitanti conoscono alla perfezione i quantitativi prodotti e venduti dai singoli produttori e tutti hanno interesse al gettito di un'addizionale che permetterebbe ai comuni viticoli di far fronte ad alcune spese indispensabili per l'esecuzione di opere pubbliche necessarie per riscattare tanta parte della popolazione italiana dall'arretratezza che non è l'ultima causa dello spopolamento delle zone collinari.

Il problema dell'integrazione dei bilanci dei comuni consumatori, pur essendo di non facile soluzione, non può e non deve costituire l'ostacolo insuperabile alla attuazione di una perequazione nel trattamento fiscale dei vari settori agricoli. Non è equo continuare a gravare con imposizioni insopportabili il settore vitivinicolo e continuare a beneficiare con forti contributi statali e con prezzi politici di sostegno altri settori della nostra agricoltura.

Il gettito dell'imposta di consumo sul vino e sulle bevande vinose è stato di lire

35.384.000.000 nel 1956 e di lire 35.777.000.000 nel 1957. Con molta probabilità nel 1958 il gettito, anziché aumentare, subirà una contrazione in conseguenza del caro-vino dall'inizio del corrente anno.

Si può induttivamente affermare che il 12-15 per cento del gettito è dato dai vini fini: vermouth, marsala, vini liquorosi, crema al marsala, moscati, aleatici, malvasie, spumanti, ecc., sui quali l'imposta di consumo rimarrebbe.

Pertanto, l'imposta di consumo sul vino comune si riduce a lire 30.000.000.000 circa.

Se, contemporaneamente all'abolizione del dazio sul vino comune, con altro provvedimento legislativo si istituisce un'addizionale all'imposta generale sull'entrata nella misura massima del 2 per cento sul vino, da riscuotersi dai, e da devolversi ai comuni produttori all'atto dell'esportazione dai comuni stessi, questi verrebbero compensati, per la perdita del gettito dell'imposta di consumo, che, *grosso modo*, si aggira sui 5-6 miliardi.

L'integrazione ai comuni consumatori si ridurrebbe a 24-25 miliardi.

I proponenti non avrebbero alcuna difficoltà ad indicare il modo di copertura in un ritocco delle imposte dirette, in particolare

di quelle che colpiscono il reddito oltre il minimo vitale.

Senonché le direttive di politica tributaria dell'attuale Governo, contrarie alla istituzione di nuovi tributi e all'inasprimento di quelli esistenti, in particolare di quelli diretti, non consentono altra via: l'integrazione dei bilanci dei comuni in misura consolidata sulla base dell'introito dell'ultimo esercizio finanziario.

All'onere a carico del bilancio dello Stato si dovrebbe far fronte con l'incremento del gettito dei tributi esistenti; incremento che si verifica con costanza da alcuni esercizi finanziari.

Confidano i proponenti che la presente proposta di legge possa incontrare il favore e l'approvazione degli onorevoli colleghi, sì che la volontà espressa dalla Camera nella passata legislatura e l'impegno del Governo trovino attuazione e sia, finalmente, soddisfatta l'ansia di giustizia e di perequazione tributaria della numerosa categoria dei viticoltori, i quali versano in condizioni economiche tali da spingere i giovani ad abbandonare le campagne per andare ad ingrossare le schiere dei disoccupati cittadini, con grave pericolo di arretramento dell'economia generale del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui generi elencati nella tariffa massima di cui all'articolo 24 ».

### ART. 2.

La voce « vino », compresa nella tariffa massima delle imposte di consumo è sostituita dalla voce: « vini fini » (vermouth, marsala, vini liquorosi, crema marsala, moscati, aleatici, malvasie).

### ART. 3.

Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e il 2° comma dell'articolo 96 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

### ART. 4.

I bilanci dei comuni che lo richiedono saranno integrati in misura corrispondente al gettito dell'imposta di consumo sul vino comune nell'ultimo esercizio finanziario.

### ART. 5.

Ai fini dell'integrazione dei bilanci comunali, di cui all'articolo precedente, sul bilancio di previsione del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio finanziario 1959-60 è iscritto annualmente un capitolo di spesa di lire 24 miliardi.

### ART. 6.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1959.